

OGGETTO: P.3023 – Autorizzazione risolutivamente condizionata – Subappalto per le lavorazioni relative alla “prestazioni propedeutiche sugli impianti di banchina esistenti prodromiche alla demolizione del muro paraonde” per un importo complessivo pari ad euro 27.000,00 comprensivi di euro 810,00 per oneri di sicurezza

Operatore Economico R.S. Service S.r.l.
CUP C31C18000120006 – CIG 851275212F

Spett.le

Cimolai S.p.A.
(RTI Cimolai S.p.A./I.C.A.M Fratelli Parodi S.r.l./Spartacus S.r.l.)

PEC: cimolaispa@legalmail.it

RICHIAMATO il decreto n. 235 del 18.03.2021 con cui l'Ing. Francesca Pino è stata nominata RUP del progetto in epigrafe subentrando in tale ruolo al Dott. Geol. Giuseppe Canepa;

VISTO il decreto n. 1483 del 29.12.2020 con il quale è stato aggiudicato l'appalto integrato comprendente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione della nuova Torre Piloti (P.3023), al costituendo RTI Cimolai S.p.A./I.C.A.M Fratelli Parodi S.r.l./Spartacus S.r.l. per un importo di euro 14.152.658,44 comprensivo di oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che il contratto per la realizzazione del progetto P. 3023 sopra detto, verrà sottoscritto tra questa Autorità e l'Operatore Economico aggiudicatario entro i termini di legge;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 assunto a protocollo al n. 3300 del 02.02.2021 con il quale è stato disposto: *“l'immediato avvio di dare anticipato avvio alla progettazione definitiva ed esecutiva della demolizione del muro paraonde e della successiva realizzazione dell'opera, avuto cura della preventiva ricollocazione di tutte le utenze interferite. La demolizione dovrà avvenire entro e non oltre il 30.06.2021”*;

VISTA l'istanza di subappalto presentata dall'Operatore Economico Cimolai S.p.A. in qualità di capogruppo del R.T.I. sopra detto, assunta a protocollo n. 9219 del 25.03.2021 nonché la successiva nota di integrazione relativa all'invio del contratto stipulato tra le parti, assunta a protocollo n. 9820 del 30.03.2021, con le quali è stata avanzata la richiesta di affidamento relativo alle prestazioni propedeutiche sugli impianti di banchina esistenti

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: FRANCESCA PINO
aspmaIo.A00 Portsofgenoa - Prot. 02/04/2021.0010350.U



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec: segreteria@pec.porto.genova.it



prodromiche alla demolizione del muro paraonde, in capo all'operatore economico R.S. Service S.r.l. con sede in Genova (GE), Corso Ferdinando Maria Perrone, 47 CAP 16152 – P. IVA 03832010106 per un importo complessivo di euro 27.000,00 comprensivo di euro 810,00 quali oneri di sicurezza;

RILEVATO che, come indicato in *lex specialis*, l'istituto del subappalto viene normato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e che la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO delle comunicazioni a firma del Direttore dei Lavori Arch. Mariantonietta Tatti, assunta a protocollo n. 10059 del 31.03.2021 e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Geom. Simone Bruzzese, assunta al protocollo n. 10070 del 31.03.2021 con la quale concedono, per quanto di competenza e ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, in adempimento alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, requisiti, tra l'altro, attestati ai sensi dell'art. 26 c. 1, art. 97 c. 2 ed All. XVII del D.lgs. 81/08, dall'Ing. Marco Sciarra in qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa Cimolai S.p.A. (giusto procura del notaio Volpe registrata a Pordenone al n. 5374 del 12.05.2010) con nota trasmessa in allegato all'istanza di subappalto sopra citata;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, lo Staff Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, quali specifici per la fattispecie in diretta trattazione;

CONSIDERATO che l'autorizzazione al subappalto verrà revocata nel caso in cui non venga stipulato il contratto principale, approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di



demolizione del muro paraonde o la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna dell'intervento oggetto di subappalto nelle more della stipula del contratto d'appalto principale;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, questa risolutivamente condizionata alla stipula del contratto principale avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto integrato comprendente il servizio di progettazione e definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di cui al progetto citato in epigrafe, alla verifica ed approvazione del progetto esecutivo afferente ai lavori di demolizione del muro paraonde come dettagliato nell'ods 1 sopra richiamato e altresì all'esito positivo di parte delle verifiche di legge di cui in premessa, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'Operatore Economico R.S. Service S.r.l. P. IVA 03832010106 per le "prestazioni propedeutiche sugli impianti di banchina esistenti prodromiche alla demolizione del muro paraonde" per un importo totale di euro 27.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 810,00;

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Francesca Pino)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec: segreteria.generale@pec.porto.genova.it

